Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 giugno 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 175 DEL 29 GIUGNO 1977:

MINISTERO DELLA DIFESA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **346.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 297 (ex 287) relativo all'esame di diploma presso la scuola di perfezionamento in fisica è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto dovranno essere superati entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 124

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Sostituzione del secondo membro sostituto del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, riguardante l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1975, con il quale il dott. Vincenzo Manno, consigliere di legazione, è stato nominato secondo membro sostituto in rappresentanza del Ministero degli affari esteri in seno al comitato di cui all'art. 24 della richiamata legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto il telespresso del 29 dicembre 1976, con il quale il predetto Ministero propone la nomina del dott. Carlo Garavelli, consigliere di legazione, in seno al predetto comitato in rappresentanza dello stesso Ministero, in sostituzione del dott. Vincenzo Manno, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Carlo Garavelli, consigliere di legazione, è nominato secondo membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Vincenzo Manno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per gli affari esteri
FORLANI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6807)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 61 e ministeriale 24 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1977, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 62, con i quali il dirigente superiore dott. Nicola Barone è stato nominato dirigente generale e preposto alla Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo in sostituzione del dott. Nunzio D'Angelo, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Nicola Barone, dirigente generale della navigazione e del traffico marittimo è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Nunzio D'Angelo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 90

(6838)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Fiera internazionale dei cavalli », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera internazionale dei cavalli », che avrà luogo a Verona dal 5 al 9 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6514)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 109.355.520, di cui al mod. *B*-Import n. 4058199 rilasciato in data 2 aprile 1974 dalla Banca commerciale italiana di Genova, per l'importazione di quattordicimiladuecentotrentanove cartoni di mackerel al naturale di origine Marocco e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova tra il 1° luglio 1974 e il 21 maggio 1975 con un ritardo, quindi, variante dai giorni sessanta ad oltre un anno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per quanto concerne l'importo di Lit. 106.168.320, mentre per il residuo importo di Lit. 3.072.000 la corrispondente merce è stata rivenduta in transito. L'ulteriore importo di Lit. 115.200 è da attribuirsi a minore importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima nonostante i ripetuti solleciti rivoltile dalla banca fidejubente non ha prodotto alcuna documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5% di Lit. 106.168.320 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(6805)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 5 luglio 1973, n. 16634/73, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha chiesto la classificazione tra le statali della strada provinciale Tarcento-Vedronza-Uccea-confine di Stato con la Jugoslavia;

Vista la nota 3 settembre 1976, n. 2249, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha confermato il parere sfavorevole espresso con la propria precedente nota 9 agosto 1974, n. 4621;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che ha espresso parere sfavorevole con voto 29 aprile 1976, n. 743;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto 15 febbraio 1977, n. 21, ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le statali della strada in argomento, ravvisando gli estremi dell'art. 2, lettera *b*), della citata legge n. 126;

Ritenuto in conformità del parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col citato voto n. 21, che la strada in narrativa ha i requisiti per essere classificata tra le statali;

Decreta:

La strada provinciale Tarcento-Vedronza-Uccea-confine con la Jugoslavia, dell'estesa di km 25+300, a norma dell'art. 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata tra le statali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(6667)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Expo turismo - XII Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Expo turismo - XII Esposizione internazionale delle attrezzature per le attività turistiche e ricettive », che avrà luogo a Milano dal 23 al 30 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6511)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni - Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni - Eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 22 al 26 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6515)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5063 in data 23 giugno 1972, la ditta Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, strada di Settimo, 154, specialità medicinali chimiche e biologiche purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche seguenti: soluzioni in genere, fiale, sciroppi, polvere in genere, compresse, confetti, pomate, suppostori in genere, capsule gelatinose e liofilizzati;

Vista la lettera in data 26 gennaio 1976, con la quale la ditta rinuncia alla autorizzazione di cui sopra per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, alla ditta Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Torino, strada di Settimo, 154, concessa con decreto ministeriale n. 5063 in data 23 giugno 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6809)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta A. Angiolini & C. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con propri decreti n. 3952 in data 29 gennaio 1965 e n. 5018 in data 16 giugno 1972, la ditta A. Angiolini & C. S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via G. Balzaretti, 9/11, specialità medicinali biologiche purché registrate nonchè specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 23 marzo 1977, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 dalla legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del successivo testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, in comune con altra ditta, alla ditta A. Angiolini & C. S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche e chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via G. Balzaretti, 9/11, concessa con decreti ministeriali n. 3952 in data 29 gennaio 1965 e n. 5018 in data 16 giugno 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6808)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Autorizzazione all'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, contenente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 8 settembre 1975, con il quale l'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 4 aprile 1977, con la quale il predeto Ente ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica, con sede in Roma, è autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

L'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(6874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Gasparro Fiorella, notaio residente nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di San Giuliano Milanese, distretto notarile di Milano.

(7099)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Lainati Enrico, notaio residente nel comune di Portacomaro, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ventura Mario.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Clemente Michelarcangelo, notaio residente nel comune di Villafranca Piemontese, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di San Donato Milanese, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Aquaro Alfredo, notaio residente nel comune di Montodine, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Bivona Floriana, notaio residente nel comune di Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Rho, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Giovenzana Carlo Maria, notaio residente nel comune di Brugherio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Monza, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Marciante Raoul.

Lupinacci Martino, notaio residente nel comune di Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Samarate, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Zito Franco, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Gavirate, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Scotti Emanuele, notaio residente nel comune di Tronzano Vercellese, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Cologno Monzese, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Ajello Alfonso, notaio residente nel comune di Mombello Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Leonardi Filippo, notaio residente nel comune di Desana, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Grignani Giorgio, notaio residente nel comune di Soresina, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Paullo, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Barbati Salvatore.

D'Alonzo Silvia, notaio residente nel comune di Limbiate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Segrate, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Fiduccia Vincenzo Augusto.

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Binasco, distretto notarile di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Ribolzi Agostino.

Longo Giacomo, notaio residente nel comune di Lavena Ponte Tresa, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio De Longis Giuseppe.

(7100)

Con decreto ministeriale 23 giugno 1977:

Pinca Sergio, notaio residente nel comune di Asti, è trasferito nel comune di Milano.

Zito Luciano, notaio residente nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Zoppi Fulvio, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Marciante Raoul, notaio residente nel comune di Tollo, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Milano.

Ribolzi Agostino, notaio residente nel comune di Revere, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Milano.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Lainati Enrico, notaio residente nel comune di Portocomaro, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Milano.

Suriani Cesare, notaio residente nel comune di Nova Milanese, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Inzerilli Antonino, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Milano.

D'Alonzo Silvia, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Milano.

Gasparro Fiorella, notaio residente nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella, è trasferito nel comune di Milano.

Clemente Michelarcangelo, notaio residente nel comune di Villafranca Piemonte, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Milano.

Leonardi Filippo, notaio residente nel comune di Desana, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Milano.

Aquaro Alfredo, notaio residente nel comune di Montodine, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Milano.

Lupinacci Martino, notaio residente nel comune di Ponte dell'Olio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Milano.

Pozzi Giorgio, notaio residente nel comune di Rosignano Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Milano.

Zito Franco, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Milano.

Bivona Floriana, notaio residente nel comune di Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Milano.

Mezzanotte Massimo, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Milano.

Corradini Pierluigi, notaio residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Milano.

Fiduccia Vincenzo Augusto, notaio residente nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Como.

Tirone Angelo, notaio residente nel comune di Barano d'Ischia, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Battista Onorato, notaio residente nel comune di Alife, distretto notarile Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Morreale Alfredo, notaio residente nel comune di Partinico, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Pizzuto Francesco, notaio residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Serio Ugo, notaio residente nel comune di Udine, è trasferito nel comune di Palermo.

Morici Maria Antonietta, notaio residente nel comune di Petralia Sottana, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Cavallo Antonio, notaio residente nel comune di Caravaggio, distretto notarile Bergamo, è trasferito nel comune di Taranto.

Vinci Vincenzo, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto.

Scaldaferri Francesco, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Latina.

Alfonsi Antonio, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina.

(7101)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento del « XXIX Eurotricot - Salone mercato europeo della maglieria »

L'ente organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla realizzazione del « XXIX Eurotricot - Salone mercato europeo della magliera », iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1977, che avrebbe dovuto aver luogo in Milano dal 14 al 17 giugno c.a., con carattere internazionale.

(6815)

511° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Bologna 19 luglio 1976 la concessione di marna da cemento denominata « Il Castellaccio », sita in comune di Morfasso (Piacenza), di cui è titolare la S.p.a. UNICEM - Unione cementeria Marchino Emiliana e di Augusta, in Casale Monferrato, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 4 luglio 1974.

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Torino 26 aprile 1977 l'area della concessione di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° ed argille per porcellana e terraglia forte denominata « Virauda Cava Grande », sita in territorio dei comuni di Lozzolo e Roasio (Vercelli), di cui è titolare la S.p.a. A.C.D.A.L. - Antiche cave Delmastro a Lozzolo, in Lozzolo (Vercelli), viene ampliata da Ha 57.32.30 ad Ha 58.24.30.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977 alla S.p.a. Italmineraria, in Milano, è intestata, a decorrere dal 1° gennaio 1976 e con scadenza 23 agosto 1980, la concessione di feldspato denominata « Petti dell'arena », sita in territorio del comune di Drapia e Zaccanapoli (Catanzaro).

Con decreto ministeriale 28 aprile 1977 è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della « Comunità dei capi famiglia di San Giovanni di Sopra in Montagna, Capararo in Sondrio e Montalli in Spriana », in Montagna (Sondrio), alla concessione di amianto denominata « Alpe Acquanegra », sita in territorio del comune di Lanzada (Sondrio).

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. Mercurifera monte Amiata, in Roma, alla concessione di mercurio denominata « Monte Labbro II », sita in territorio del comune di Santa Fiora (Grosseto), per esaurimento del giacimento.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1977 le signore Sala Luigia, residente a Milano e Rainoldi Carla, residente a Varese, eredi dell'ing. Angelo Rainoldi, titolare in base al D.D. 29 dicembre 1955, della concessione di marna da cemento denominata « Valle Ardivestra », in territorio del comune di Godiasco (Pavia); sono dichiarate decadute dalla concessione stessa, con effetto decorrente dalla data del 20 maggio 1977.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977 la concessione di marna da cemento denominata « Taena », sita in territorio dei comuni di Chitignano e Chiusi della Verna (Arezzo), è intestata, a decorrere dal 28 novembre 1975 e fino al 20 maggio 1979, alla S.p.a. S.A.C.C.I. - Società per azioni centrale cementerie italiane, in Roma.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977 la concessione di marna da cemento denominata « Casa Pianelli », sita in territorio dei comuni di Poppi, Castelfocognano e Ortignano Raggiolo (Arezzo), è intestata, a decorrere dal 28 novembre 1975 e fino al 15 febbraio 1978, alla S.p.a. S.A.C.C.I. - Società per azioni centrale cementerie italiane, in Roma.

(6877)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1977

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1977 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con regolamento (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 878 del 26 aprile 1977, sono i seguenti a decorrere dal 1° maggio 1977:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	230.205	207.236	291.593
	B	149.633	134.703	189.535
	C	115.102	103.618	145.796
Burley	A	171.701	154.500	232.471
	B	111.606	100.425	151.106
	C	82.416	74.160	111.586
Maryland	A	199.305	179.426	261.105
	B	129.548	116.627	169.718
	C	95.666	86.124	125.330
Kentucky	A	275.392	247.901	354.953
	B	175.409	157.899	226.085
	C	105.245	94.739	135.651
Nostrano	A	220.431	198.375	298.027
	B	170.877	153.779	231.029
	C	129.867	116.872	175.582
Beneventano	A	170.733	136.586	208.571
	B	133.385	106.708	162.946
	C	94.703	75.763	115.692
Xanti	A	290.814	261.781	415.432
	B	250.702	225.673	358.131
	C	185.519	166.998	265.017
Perustitza	A	258.782	232.960	342.760
	B	237.415	213.725	314.459
	C	173.313	156.019	229.555
Erzegovina	A	232.399	209.159	308.855
	B	213.210	191.889	283.353
	C	151.379	136.241	201.181
Round tip	A	961.624	865.427	1.310.364
	B	1.118.168	1.006.310	1.523.679
	C	402.540	362.272	548.524
Brasile	A	—	—	—
	B	114.742	103.309	—
	C	97.531	87.813	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley. Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 1° maggio 1977:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C:			
Prime foglie I	216.454	194.855	296.084
II	175.569	158.049	240.157
III	139.493	125.573	190.810
Foglie basse I	262.150	235.992	358.590
II	211.644	190.525	289.504
III	170.759	153.719	233.577
Foglie mediane I	240.505	216.506	328.982
II	197.214	177.535	269.765
III	168.353	151.554	230.287
Foglie apicali I	161.138	145.059	220.418
Paraguay:			
Foglie basse I S	273.156	245.840	—
I	231.132	208.019	—
II	189.108	170.197	—
III	147.084	132.376	—
Foglie mediane I	252.144	226.930	—
II	210.120	189.108	—
III	168.096	151.286	—
Foglie apicali I	210.120	189.108	—
II	168.096	151.286	—
III	126.072	113.465	—
Badischer B:			
Prime foglie I	327.602	294.842	421.538
II	255.759	230.183	329.095
III	160.927	144.834	207.071
Foglie basse I	350.591	315.532	451.119
II	281.625	253.460	362.375
III	218.401	196.561	281.025
Foglie mediane I	287.370	258.633	369.770
II	221.275	199.147	284.723
III	169.548	152.593	218.164
Foglie apicali I	143.685	129.316	184.885
Virgin:			
I	276.761	249.054	329.291
II	157.754	141.961	187.696
III	60.887	54.792	72.444
Niykerk:			
Foglie basse I	204.661	184.164	—
II	163.729	147.331	—
III	122.797	110.498	—
Foglie apicali I	245.593	220.997	—
II	204.661	184.164	—
III	122.797	110.498	—
Burley:			
Foglie basse I	275.504	247.942	—
II	206.628	185.956	—
III	137.752	123.971	—
Foglie mediane infer. I	298.463	268.603	—
II	229.587	206.618	—
III	183.679	165.294	—
Foglie mediane super. I	229.587	206.618	—
II	183.670	165.294	—
III	137.752	123.971	—
Foglie apicali I	183.670	165.294	—
II	137.752	123.971	—
III	114.793	103.309	—
Misionero:			
I	227.918	205.176	—
II	189.932	170.980	—
III	151.946	136.784	—
IV	113.959	102.588	—
Philippin:			
Foglie basse	146.744	132.097	—
Foglie mediane inf. MK	163.049	146.775	—
Foglie mediane sup. MG	163.049	146.775	—
Foglie apicali T	154.897	139.436	—
Foglie apicali TRI	81.524	73.387	—
Semois:			
I	195.391	175.821	—
II	175.852	158.239	—
III	97.695	87.910	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del del 6 marzo 1973.

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 878 del 26 aprile 1977, sono i seguenti a decorrere dal 1° maggio 1977:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
—	—
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna II C	162.946
Paraguay e ibridi vari	130.810
Bright	131.531
Burley	81.679
Maryland	102.382
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	78.589
Nostrano, Resistente, Gojano	123.806
Beneventano	93.112
Xanty Yakà	151.822
Perustitza	144.097
Erzegovina e ibridi vari	129.162
Round tip., Scafati, Sumatra	556.200
Brasile selvaggio, e altre varietà	32.960
Badischer B.	167.169
Virgin	162.328
Niykerk	126.690
Burley	111.034
Misionero	129.780
Philippin	93.833
Semois	112.373

(6985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 24 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	884,80	884,80	884,80	884,80	884,85	884,75	884,90	884,80	884,80	884,80
Dollaro canadese .	834,90	834,90	835,25	834,90	835,05	834,85	834,75	834,90	834,90	834,90
Franco svizzero .	354,96	354,96	355,10	354,96	355 —	354,95	354,96	354,96	354,96	355 —
Corona danese .	145,98	145,98	146 —	145,98	145,95	145,95	146,04	145,98	145,98	146 —
Corona norvegese .	166,28	166,28	166,60	166,28	166,30	166,25	166,27	166,28	166,28	166,30
Corona svedese .	199,18	199,18	199,45	199,18	199,60	199,15	198,90	199,18	199,18	199,20
Fiorino olandese .	354,88	354,88	354,80	354,88	354,95	354,85	355 —	354,88	354,88	354,90
Franco belga .	24,515	24,515	24,52	24,515	24,52	24,50	24,5250	24,515	24,515	24,50
Franco francese	179,105	179,105	179,20	179,105	179,50	179,05	179,14	179,105	179,105	179,10
Lira sterlina .	1521,70	1521,70	1522 —	1521,70	1521,75	1521,65	1521,75	1521,70	1521,70	1521,70
Marco germanico .	375,75	375,75	376,20	375,75	375,85	375,70	375,801	375,75	375,75	375,75
Scellino austriaco .	52,88	52,88	52,92	52,88	52,88	52,85	52,87	52,88	52,88	52,90
Escudo portoghese	22,90	22,90	22,88	22,90	22,87	22,85	22,87	22,90	22,90	22,90
Peseta spagnola .	12,69	12,69	12,70	12,69	12,69	12,67	12,705	12,69	12,69	12,70
Yen giapponese .	3,256	3,256	3,26	3,256	3,255	3,23	3,2540	3,256	3,256	3,25

Media dei titoli del 24 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	81,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria) .	99,025
» 5 % (Città di Trieste) .	92,625
» 5 % (Beni esteri)	92,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,075
» 5,50 % » » 1968-83	77,800
» 5,50 % » » 1969-84	74,900
» 6 % » » 1970-85	78,175
» 6 % » » 1971-86 .	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	93,205
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,650
» poliennali 7 % 1978 .	94,425
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	85,575
» » 9 % 1980 .	87,825
» » 10 % 1981	88,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	884,85
Dollaro canadese . .	834,825
Franco svizzero	354,96
Corona danese . .	146,01
Corona norvegese . .	166,275
Corona svedese . . .	199,04
Fiorino olandese	354,94
Franco belga	24,52
Franco francese	179,122
Lira sterlina .	1521,725
Marco germanico . . .	375,775
Scellino austriaco .	52,875
Escudo portoghese . .	22,885
Peseta spagnola .	12,697
Yen giapponese	3,255

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di un sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 22 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955, 2 settembre 1967, 5 agosto 1972, 24 ottobre 1973 e 10 aprile 1975;

Considerato che il dott. Renato Lunghetti, nominato sindaco effettivo del predetto Istituto con provvedimento del 13 giugno 1973 è scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Dispone:

Il dott. Renato Lunghetti è confermato sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Governatore: BAFFI

(6921)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Rovigo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rovigo;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 27 aprile 1977, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1.	Di Stilo Rocco Orlando	punti	90,110	su 132
2.	Martino Arcadio	»	86,189	»
3.	Marassi Fulvio	»	85,782	»
4.	Pianalto Gelindo	»	82,556	»
5.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
6.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
7.	Zaccardi Leonzio	»	80,018	»
8.	Pacifici Luigi	»	79,877	»
9.	Ventriglia Giovanni	»	79,004	»
10.	Bartalena Valentino	»	78,594	»
11.	Giglio Francesco	»	78,575	»
12.	Porcile Luciano	»	78,000	»
13.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
14.	Florio Pietro	»	77,193	»
15.	De Pascale Mario	»	77,018	»
16.	Marrapodi Luigi	»	75,806	»
17.	Lauletta Angelo	»	75,454	»
18.	Tarella Domenico	»	75,313	»
19.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
20.	Coco Vincenzo	»	75,071	»
21.	Lagorio Briano	»	74,500	»
22.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
23.	Conte Antonio	»	73,835	»
24.	Mazzella Claudio	»	73,313	»
25.	Ferrari Pietro	»	70,796	»
26.	Labriola Antonio	»	70,350	»
27.	Amorese Arturo	»	70,232	»
28.	Mazzini Libero	»	70,189	»
29.	Carusi Agostino	»	70,109	»
30.	Ricotta Giovanni	»	69,825	»
31.	Circosta Lorenzo	»	69,676	»
32.	Di Gilio Vito	»	69,603	»
33.	Armocida Elio	»	69,556	»
34.	Mammana Francesco	»	69,447	»
35.	Alfano Antonio	»	68,947	»
36.	Recchia Ezio	»	68,927	»
37.	Pompeo Luigi	»	68,650	»
38.	Cresta Primo	»	68,588	»
39.	Sanna Francesco	»	68,077	»
40.	Silvestri Leonardo	»	67,960	»
41.	Patriarca Emilio	»	67,933	»
42.	Visone Aniello	»	67,845	»
43.	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
44.	Perfetti Luigi	»	67,627	»
45.	Stenghele Giuseppe	»	67,462	»
46.	Agnoli Mario	»	67,095	»
47.	Bianchini Virginio	»	66,984	»
48.	Mangione Francesco	»	66,595	»
49.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
50.	Liberti Gennaro	»	66,408	»
51.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
52.	Passaretti Umberto	»	66,360	»
53.	Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
54.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
55.	Bondioni Pietro	punti	65,752	su 132
56.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
57.	Bova Antonino	»	65,400	»
58.	Belleri Giacomo	»	65,293	»
59.	Gianfranchi C. Ruggero	»	64,832	»
60.	Zagordo Cosimo	»	64,778	»
61.	Ridolfo Francesco	»	64,592	»
62.	Pesente Elio	»	64,326	»
63.	Bellotoma Giovanni	»	63,899	»
64	Frisullo Vincenzo	»	63,536	»
65.	Marconi Giuseppe	»	63,472	»
66.	D'Ignazio Pasquale	»	63,348	»
67.	Trulio Antonio	»	63,032	»
68.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
69	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
70.	Faillace Peppino	»	61,926	»
71.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
72.	Norbiato Bruno	»	61,749	»
73.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
74.	Ruglioni Otello	»	61,119	»
75.	Trotta Carmine	»	61,060	»
76.	Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
77.	Molinaroli Felice	»	60,620	»
78.	Fenu Italo	»	60,190	»
79.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
80.	Gammaldi Eugenio	»	59,600	»
81.	Sancilio Cosmo	»	59,073	»
82.	Ceola Mario	»	58,862	»
83.	Malanga Lorenzo (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	58,000	»
84.	Faedda Silvio	»	58,000	»
85.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
86.	Magoni Beniamino	»	57,599	»
87.	Zaffanella Aldo	»	57,538	»
88.	Ipprio Ilario	»	57,480	»
89.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
90.	Camporesi Vittorio	»	57,466	»
91.	Di Cristofaro Giambérardino	»	57,016	»
92.	Cavalli Costantino	»	57,000	»
93.	Mura Francesco	»	56,822	»
94.	Tinti Geltrudino	»	56,766	»
95.	Santoro Pasquale	»	56,760	»
96.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
97.	Patriarca Mario	»	56,520	»
98.	Graziani Franco	»	55,866	»
99.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
100.	Ladogana Raffaele	»	55,532	»
101.	Caccavale Antonio	»	55,269	»
102.	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
103.	Glori Italico	»	54,280	»
104.	Sanna Pio	»	53,766	»
105.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
106.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
107.	Scrudato Salvatore	»	52,132	»
108.	Spiezia Giovanni	»	51,866	»
109.	Goria Marziale	»	51,472	»
110.	Aloi Enrico	»	50,020	»
111.	Tozzi Giuseppe	»	48,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6883)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente per la cattedra di analisi matematica presso l'Accademia aeronautica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente per la cattedra di analisi matematica presso l'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 21 marzo 1977), avrà luogo presso l'Accademia aeronautica, via Domiziana, Pozzuoli (Napoli), il giorno 14 luglio 1977 con inizio alle ore 8,30.

(6573)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo di zoologia dell'Università di Bologna, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 76 Istruzione, foglio n. 64, avranno luogo i giorni 6, 7 e 8 settembre 1977, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di zoologia, via S. Giacomo n. 9, Bologna.

(6387)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » dell'Università di Firenze.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli » dell'Università di Firenze, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1975, registro n. 76 Istruzione, foglio n. 64, avranno luogo i giorni 2, 3 e 4 novembre 1977, con inizio alle ore 9, presso l'istituto papirologico « Girolamo Vitelli », via degli Alfani n. 46/48, Firenze.

(6388)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il precedente decreto n. 47/SAN.PV, in data 20 ottobre 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Pavia al 30 novembre 1974, indetto con decreto n. 77/Sanità del 31 ottobre 1975;

Atteso che il dott. Ezio Zambrelli, medico provinciale di Cremona, nominato componente della commissione giudicatrice di cui sopra, è impossibilitato ad intervenire ai lavori concorsuali, a causa di altre indilazionabili esigenze di servizio;

Ritenuto di dover procedere alla formale sostituzione del predetto funzionario;

Visto il fonogramma dell'assessorato regionale alla sanità n. 6880 di prot., in data 28 aprile 1977, con cui viene designato quale componente della suddetta commissione giudicatrice il dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia 22 marzo 1976, n. 529, concernente la delega di firma;

Decreta:

Il dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova, è nominato componente della commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del dott. Ezio Zambrelli, medico provinciale di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Pavia ed a quello dei comuni interessati.

Pavia, addì 2 maggio 1977

p. Il presidente
Il responsabile dell'ufficio medico provinciale
RUBERTO

(6755)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Con decreto 3 giugno 1977, n. 1788, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1976, precisamente per le seguenti condotte ostetriche:

1) Castelnuovo Monti;
2) Luzzara.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le altre informazioni le interessate potranno rivolgersi agli uffici dei medici provinciali.

(6765)

OSPEDALE « M. RATI » DI COGOLETO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cogoleto (Genova).

(6931)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Concorso a due posti di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(6965)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto di odontostomatologia;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(6966)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1977, n. **16.**

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, concernente: « Norme per l'attuazione delle direttive del consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella regione Lombardia ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 50 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici da attuarsi presso facoltà universitarie della Regione sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le università, si svolgono in conformità a quanto previsto dagli articoli 51 e 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Le materie di insegnamento comprenderanno anche:

1) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione in Lombardia;

2) analisi di mercato;

3) metodologia dei piani di sviluppo aziendale;

4) metodologia dei piani agricoli di zona;

5) statistica;

6) sociologia rurale.

L'ammissione ai corsi è estesa ai candidati in possesso di diploma di laurea in scienze delle produzioni animali od equipollente.

Alle università, per le attività previste dal presente articolo, sono concessi contributi di L. 1.500.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento sulla base di programmi annuali preventivamente approvati.

Le università beneficiarie di detti contributi sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione, oltre al materiale didattico, un'indennità di frequenza di L. 800.000 per l'intero corso da erogarsi in rate mensili posticipate, sempreché la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al novanta per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di L. 200.000 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 21 marzo 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 24 *febbraio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *marzo* 1977, *prot.* 22402/4198).

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1977, n. **17.**

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1976, n. 17, concernente: « Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306: Costituzione e incentivazione delle associazioni di produttori agricoli nel settore zootecnico - Criteri per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla fine del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1976, n. 17, è inserita la seguente integrazione:

« *g*) il laboratorio della centrale del latte di Milano ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 marzo 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *febbraio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *marzo* 1977, *prot.* 22402/4547).

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1977, n. **18.**

Norme relative ai titoli di spesa della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di contabilità di cui al primo comma dell'art. 35 della legge 9 maggio 1976, n. 335, ai titoli di spesa della Regione si applicano le norme della presente legge.

Art. 2.

I titoli di spesa della Regione sono estinti mediante:

a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo *status* di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione;

b) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento.

Art. 3.

I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 1 e 12 del codice civile, nonchè di enti, associazioni ed istituzioni

non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione, mediante versamento sul conto corrente postale da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del tesoriere regionale.

Art. 4.

I titoli di spesa non pagati entro il mese di gennaio successivo all'esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretti a risparmio al portatore intestati ai beneficiari dei titoli stessi.

Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente alla ragioneria generale della Regione.

Gli interessi maturati sui libretti a risparmio, consegnati come al comma successivo, competono agli intestatari dei libretti medesimi.

Alla consegna dei libretti a risparmio i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.

I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di perenzione amministrativa, applicabili alla contabilità regionale, sono estinti d'ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

Le somme introitate dalla Regione, ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell'apposito capitolo relativo a « Oneri per il pagamento di residui passivi dichiarati perenti e reclamati dagli aventi diritto », iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

La giunta regionale è autorizzata a regolare, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1972, n. 5, tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge, ivi compresi il regolamento delle spese per il servizio di cui al presente articolo e degli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonchè gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio di cui al primo comma.

Art. 5.

I titoli di spesa sono firmati dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente della giunta regionale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, i titoli di spesa sono firmati dall'assessore al bilancio o da altro assessore designato con decreto del presidente della giunta regionale.

I titoli di spesa sono vistati dal responsabile della ragioneria generale della Regione.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, designa uno o più funzionari della ragioneria generale aventi qualifica funzionale non inferiore alla 7ª « esperto », che, in caso di assenza o impedimento del responsabile della ragioneria stessa, sono autorizzati, singolarmente, a vistare i titoli di spesa.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 23 marzo 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *febbraio* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *marzo* 1977, *prot.* 22702/4727).

(6787)

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1977, n. **19.**

Determinazione dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, a seguito del rifinanziamento operato con la legge regionale 10 maggio 1976, n. 13.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 61, rifinanziata con la legge regionale 10 maggio 1976, n. 13, devono essere presentate al presidente della giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle forme previste dai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 61.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 aprile 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 16 *aprile* 1977, *prot.* 22802/5765).

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1977, n. **20.**

Tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina le tariffe degli autoservizi pubblici di linea, compresi quelli sostitutivi di altri servizi di pubblico trasporto, nonchè le tariffe delle tranvie, filovie, funicolari terrestri e metropolitane extraurbane e delle linee di navigazione interna di competenza regionale.

Sono esclusi gli autoservizi di gran turismo.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1978 le tariffe dei servizi di cui al precedente art. 1 sono quelle indicate nelle **tabelle** *A* e *B* allegate alla presente legge.

Con apposito atto della giunta regionale saranno disciplinati i documenti di viaggio e le tariffe delle funicolari terrestri.

Art. 3.

Il prezzo dei biglietti ordinari e degli abbonamenti viaggiatori è calcolato in base alle distanze risultanti dalla tabella polimetrica approvata per ciascun servizio di pubblico trasporto, ed è determinato secondo i seguenti criteri:

1) i biglietti vengono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa.

2) per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione delle eventuali diramazioni;

3) per le relazioni comuni a più autolinee su uguale percorso si applica prezzo uguale;

4) qualora in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata si applica a tutte quelle facoltative comprese nello stesso centro.

Art. 4.

In attesa dell'approvazione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, la giunta regionale può autorizzare l'adozione di sistemi di tariffazione a zone anche con documenti di viaggio diversi da quelli previsti nel successivo art. 9.

Art. 5.

La giunta regionale nell'ambito del coordinamento e della ristrutturazione dei servizi promuove intese tra imprese diverse e autorizza l'istituzione di documenti di viaggio validi su linee gestite da più imprese, anche in applicazione dell'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

Art. 6.

Per i servizi extraurbani che hanno stretta connessione con i servizi prevalentemente urbani o che sono esercitati da imprese concessionarie di servizi ferroviari, la giunta regionale, su proposta anche delle imprese concessionarie, delle province, dei comuni, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane, può stabilire, in alternativa a quanto previsto negli articoli precedenti, documenti di viaggio e tariffe diversi, ma non superiori a quelli risultanti dall'applicazione della tariffa unica prevista dalla presente legge, nei seguenti casi:

1) per i tratti comuni con autolinee urbane ove si verifichino sperequazioni tariffarie;

2) quando si ravvisi l'esigenza di un coordinamento tariffario con altri servizi pubblici di trasporto della zona anche per favorire l'interscambio.

Per i servizi di cui al comma precedente la tariffa minima dei biglietti ordinari non può essere inferiore a lire centocinquanta.

Art. 7.

Fino a quando i consorzi di bacino non assumeranno le funzioni indicate nell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, il coordinamento tariffario di cui al decreto-legge 16 aprile 1948, n. 539, tra servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, provinciale e comunale è esercitato dalla giunta regionale anche mediante direttive ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, sulla base degli indirizzi generali di politica tariffaria della Regione.

Art. 8.

Gli enti e le imprese concessionarie dovranno presentare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'attuazione degli aumenti tariffari conseguenti all'applicazione della presente legge, le tabelle polimetriche delle nuove tariffe.

Art. 9.

Sono ammessi documenti di viaggio per biglietti ordinari di corsa semplice e di andata e ritorno, e per abbonamenti settimanali e mensili.

Gli abbonamenti di cui sopra sono a vista, cioè per un numero illimitato di corse nell'arco di validità degli abbonamenti stessi.

L'abbonamento settimanale è valido per l'intera durata della settimana senza limitazioni d'orario.

L'abbonamento settimanale è di due tipi: uno utilizzabile per cinque giorni e l'altro per sei giorni.

L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese, senza limitazioni di orario, con inizio della validità dal primo giorno del mese stesso e con esclusione di un giorno alla settimana.

Sugli abbonamenti settimanali e mensili devono risultare i giorni di non utilizzo annullati dall'utente al momento del primo utilizzo settimanale.

Gli abbonamenti settimanali sono in vendita dal giovedì al lunedì.

Gli abbonamenti mensili sono in vendita dal giorno ventiquattro del mese precedente al giorno tre del mese di validità.

E' ammesso, su richiesta degli interessati, il rimborso degli abbonamenti mensili all'ottanta per cento del prezzo di vendita proporzionalmente alla quota non utilizzata, desumibile dai giorni di validità rispetto al giorno in cui viene fatta la richiesta, sempre che la quota di non utilizzo sia non inferiore alla metà del periodo di validità.

E' ammesso il rimborso dei biglietti di corsa semplice su richiesta degli interessati prima dell'utilizzo e nella misura dell'ottanta per cento del prezzo di vendita.

Art. 10.

I pensionati che fruiscono di pensioni sociali o di pensioni di valore minimo di vecchiaia corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalle casse di previdenza dei lavoratori autonomi, nonchè i titolari delle pensioni di inabilità di cui alla legge n. 118 del 30 marzo 1971 e che non hanno altre fonti di reddito, hanno diritto di libera circolazione sui servizi di cui al precedente art. 1 limitatamente a un massimo di tre linee, escluse quelle di gran turismo, purchè provvisti di apposito tesserino di riconoscimento rinnovabile ogni cinque anni che il gestore del servizio rilascerà previa esibizione di idonea documentazione attestante l'identità, la titolarità del trattamento di pensione e la mancanza di altre fonti di reddito.

Il prezzo del tesserino di riconoscimento di cui al precedente primo comma è stabilito nella misura corrispondente al valore della carta legale per usi civili.

Con apposito provvedimento legislativo sarà disposta l'eventuale estensione dei benefici di cui al presente articolo anche ai titolari di pensioni minime spettanti a coloro che appartengono alle altre categorie indicate all'art. 2, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 11.

Hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di pubblico trasporto per i quali la Regione svolge funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, solamente coloro che esplicano compiti di servizio attivo su disposizione dei gestori limitatamente ai propri servizi, nonchè i funzionari regionali e statali che svolgono specifici compiti di controllo e di vigilanza risultanti da apposita tessera di servizio rilasciata rispettivamente dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale ai trasporti, se delegato, oppure dalle competenti autorità ministeriali.

Art. 12.

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un solo bagaglio purchè di dimensioni non superiori a centimetri cinquanta per trenta per venticinque.

Per ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente, il viaggiatore è tenuto ad acquistare un biglietto il cui prezzo è di lire duecento per percorsi fino a km 51 e di lire trecento per percorsi superiori a km 51.

Art. 13.

La giunta regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, attua il controllo di gestione sui servizi di trasporto pubblico in concessione di competenza regionale.

A tale scopo la giunta regionale predispone le strutture ed i servizi necessari e determina, previo parere della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità di attuazione del suddetto controllo di gestione.

Art. 14.

Nelle more dell'entrata in vigore delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate alla presente legge, gli atti amministrativi dei competenti organi regionali inerenti all'autorizzazione di aumenti tariffari potranno prevedere aumenti, riferiti in ogni caso alle tariffe vigenti al 1° gennaio 1977, non superiori al trentacinque per cento fino al 30 giugno 1977 e ad un ulteriore venticinque per cento dopo tale data.

Le nuove tariffe di cui al comma precedente non potranno superare quelle determinate nelle tabelle allegate alla presente legge.

Le tariffe autorizzate al 1° gennaio 1977 che risultino eccedenti a quelle determinate nelle tabelle allegate alla presente legge saranno allineate a quelle delle tabelle stesse con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Gli arrotondamenti saranno calcolati alle cinquanta lire superiori per le tariffe fino a lire cinquemila e alle cento lire superiori per quelle superiori a lire cinquemila.

Art. 15.

Le anticipazioni dei contributi d'esercizio per l'anno 1977 previste dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 43, concorrono ai fini della determinazione del contributo annuo; quelle afferenti al secondo semestre sono determinate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo anche conto delle modificazioni negli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge.

Le imprese interessate, per ottenere dette anticipazioni, devono possedere i requisiti richiesti dalla legge citata nel comma precedente e produrre alla giunta regionale un rapporto che evidenzi gli introiti mensili da tariffe del trasporto con decorrenza dal 1° gennaio 1977 e fino ai primi tre mesi successivi all'applicazione delle tariffe previste dalla presente legge.

Per la redazione omogenea e funzionale dei rapporti la Regione può emanare direttive tecniche.

Con apposito provvedimento legislativo saranno stabiliti i criteri per determinare in via definitiva l'ammontare dei contributi d'esercizio per l'anno 1977.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 aprile 1977

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 26 aprile 1977, prot. 21502/6234).

TABELLA

TARIFFE PER LA NAVIGAZIONE SUL LAGO D'ISEO

Tratte	Prezzo tariffa ordinaria tariffa c.s.	Prezzo abbonamento settimanale a vista 5 gg.	Prezzo abbonamento settimanale a vista 6 gg.	Prezzo abbo mensile a vista
—	—	—	—	—
1	200	1.100	1.300	5.500
2	300	1.200	1.450	6.000
3	400	1.400	1.700	7.000
4	500	1.700	2.050	8.500
5	600	2.000	2.400	10.000
6	700	2.300	2.750	11.500

TABELLA

TARIFFE PER I SERVIZI PUBBLICI DI LINEA

Classi	Prezzo tariffa ordinaria c.s. (1)	Prezzo abbonamento settimanale a vista (2) 5 gg.	Prezzo abbonamento settimanale a vista (2) 6 gg.	Prezzo abbo mensile a vista (2)
—	—	—	—	—
0-3	200	1.100	1.300	5.500
3,1-7	300	1.200	1.450	6.000
7,1-12	450	1.700	2.050	8.500
12,1-16	600	2.100	2.500	10.500
16,1-21	750	2.400	2.900	12.000
21,1-28	900	2.700	3.250	13.500
28,1-34	1.000	3.100	3.700	15.500
34,1-41	1.100	3.600	4.300	18.000
41,1-46	1.200	3.800	4.550	19.000
46,1-51	1.400	4.400	5.300	22.000
51.1-57	1.600	4.800	5.800	24.000
57,1-63	1.800	—	—	—
63,1-68	1.900	—	—	—
68,1-73	2.000	—	—	—
73,1-78	2.100	—	—	—
78,1-83	2.200	—	—	—
83,1-88	2.300	—	—	—
88,1-93	2.400	—	—	—
93,1-100	2.500	—	—	—

Il prezzo dell'eventuale biglietto ordinario di andata ritorno è quello del biglietto di andata più quello del biglietto di ritorno meno il dieci per cento del valore di entrambi.

---

(1) Il prezzo della tariffa ordinaria aumenta di L. 100 ogni 10 km.

(2) I prezzi degli abbonamenti settimanali e mensili rimangono inviariati per tutte le tratte successive.

(6788)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771750)